

SOGGETTI AZIENDALI

In questa unità didattica approfondiremo la conoscenza di alcune figure, già viste in precedenza e che sono presenti anche nel nostro Istituto.

In particolare parleremo di:

- 1. datore di lavoro;**
- 2. dirigente;**
- 3. preposto;**
- 4. lavoratore;**
- 5. responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);**
- 6. medico competente (MC);**
- 7. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);**
- 8. addetti all'emergenza.**

Per ognuno riporteremo gli obblighi previsti dal decreto.

Nella prossima diapositiva è riportato lo schema dell'organizzazione scolastica.

SOGGETTI AZIENDALI



SOGGETTI AZIENDALI

DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro (DL), come detto nella prima unità didattica, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale, ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

L'art. 17 elenca i compiti del DL non delegabili, in particolare:

- la valutazione del rischio con la conseguente elaborazione del documento (visto nell'unità didattica n. 3);
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

SOGGETTI AZIENDALI

II DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

All'interno dell'Istituto sono individuati come dirigenti nell'ambito della normativa in materia di sicurezza e salute il DSGA, il vicario del DS.

SOGGETTI AZIENDALI

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

L'art. 18 elenca tutta una serie di obblighi del datore di lavoro e del dirigente (il Datore di Lavoro può delegare tali obblighi al dirigente).

- a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo;
- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

SOGGETTI AZIENDALI

- g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione del rischio, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

SOGGETTI AZIENDALI

p. elaborare il documento unico di valutazione del rischio, anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

q. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

SOGGETTI AZIENDALI

- s. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica della sicurezza;
- z. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ab. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

SOGGETTI AZIENDALI

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi alla comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi della sicurezza, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi degli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

SOGGETTI AZIENDALI

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nella scuola la funzione di preposto non è facile da individuare, Il D.Lgs. stesso fornisce alcuni elementi sull'individuazione di questa figura. In particolare con l'art. 299 si specifica che *“Le posizioni di garanzia relative al Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”*, riconoscendo il preposto di “fatto”. Quindi in realtà è sufficiente che i lavoratori, osservino le indicazioni date da questa figura “informale” perché sia riconosciuto il ruolo di preposto con relativa assunzione di responsabilità.

SOGGETTI AZIENDALI

PREPOSTO

Nella scuola le posizioni che in concreto possono ricoprire il ruolo di preposto sono:

- docenti;
- DSGA;
- tecnici.

Il coordinatore di un gruppo di lavoro, ma anche il collega che abbia assunto in qualsiasi modo posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sull'attività da eseguire è preposto di fatto (nei laboratori il docente è preposto, in quanto in essi gli studenti sono equiparati a lavoratori).

Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del dirigente, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione di misure preventive.

SOGGETTI AZIENDALI

L'art. 19 elenca in modo dettagliato gli obblighi dei preposti

(in corsivo sono riportate le sanzioni previste dall'art. 55)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

SOGGETTI AZIENDALI

L'art. 19 elenca in modo dettagliato gli obblighi dei preposti

(in corsivo sono riportate le sanzioni previste dall'art. 55) segue

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37.

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 200 a 8200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

SOGGETTI AZIENDALI

LAVORATORE

Il lavoratore è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vengono equiparati alla figura del lavoratore:

- soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

I LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SONO:

- i docenti;
- il personale tecnico amministrativo;
- gli studenti, solo ed esclusivamente quando frequentano laboratori didattici e che, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

SOGGETTI AZIENDALI

Obblighi dei lavoratori

(in corsivo sono riportate le sanzioni previste dall'art. 55)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Obblighi dei lavoratori

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

SOGGETTI AZIENDALI

Obblighi dei lavoratori

(in corsivo sono riportate le sanzioni previste dall'art. 55)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

SOGGETTI AZIENDALI

Il D.Lgs 81/08 impone precisi obblighi anche a:

Progettisti, Fabbricanti (Costruttori), Fornitori e Installatori

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

In particolare il progettista deve dare la dovuta importanza all'analisi ergonomica degli ambienti e dei posti di lavoro.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RESPONSABILE (RSPP) E GLI ADDETTI (ASPP)

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RESPONSABILE (RSPP) E GLI ADDETTI (ASPP)

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi sono quelli previsti dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

I corsi sono così strutturati:

corso per ASPP

2 moduli distinti in: modulo A di 28 ore, Modulo B di durata variabile in base all'attività svolta (24 ore per le scuole).

corso per RSPP

Ai Moduli A e B per ASPP si aggiunge il Modulo C della durata di 24 ore.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RESPONSABILE (RSPP) E GLI ADDETTI (ASPP)

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b), gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio, deve comunque organizzare il servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti interni.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RESPONSABILE (RSPP) E GLI ADDETTI (ASPP)

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica della sicurezza;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di salute e sicurezza.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Riunione periodica

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

MEDICO COMPETENTE

MEDICO COMPETENTE

Professionista in possesso dei titoli elencati nel decreto legislativo ed iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Svolgimento dell'attività di medico competente

Il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria vista nel capitolo 4

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'elezione (o designazione) del RLS è di competenza dei lavoratori.

Viene individuato prioritariamente dalle RSU, tra le RSU (se presenti e consenzienti), altrimenti dai lavoratori (esclusi gli studenti equiparati) tra tutti i lavoratori (consenzienti), altrimenti, se nessuno intende assumersi l'incarico, non viene designato (ipotesi di RLS Territoriale).

Internamente alla scuola, la nomina va comunicata formalmente al Dirigente scolastico.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza *segue*

- d)* è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- e)* riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f)* riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g)* riceve una formazione adeguata;
- h)* promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l)* partecipa alla riunione periodica della sicurezza;
- m)* fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n)* avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
5. I RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ADDETTI ALL'EMERGENZA

ADDETTI ALL'EMERGENZA

Gli addetti all'emergenza antincendio e primo soccorso sono lavoratori nominati dal Datore di lavoro. Il Datore di lavoro li sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno.

Ogni addetto deve essere opportunamente formato.

Come già detto, sono previsti corsi di formazione antincendio di 8 ore o 16 ore in base alle dimensioni della scuola e corsi di formazione di primo soccorso di 12 ore.

Il numero di addetti deve essere adeguato al tipo di attività ed è compito del Datore di lavoro individuarli.

Una indicazione ministeriale indica al dirigente scolastico di provvedere affinché disponga di 2 addetti antincendio per piano e 2 addetti di primo soccorso per plesso (*sempre presenti*).

Gli addetti non hanno nessun obbligo, nella gestione della sicurezza e delle emergenze, ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593) (*come tutti*).

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

ADDETTI ALL'EMERGENZA

COMPITI ADDETTI PRIMO SOCCORSO

- soccorrere chiunque si trovi a scuola;
- decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con PS esterno, assistenza);
- intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze);
- relazionare sugli interventi effettuati;
- partecipare alla redazione del Piano di Primo Soccorso scolastico;
- collaborare alle prove di evacuazione;
- controllo periodico del contenuto della cassetta di PS.

ADDETTI ALL'EMERGENZA

COMPITI ADDETTI ANTINCENDIO

sorveglianza mediante controllo visivo (anche quotidiano) di:

- porte e vie (libere);
- segnaletica (visibile e integra);
- luci di emergenza (funzionanti);
- mezzi di estinzione (accessibili);

controlli periodici (almeno semestrali) sulla:

- funzionalità degli impianti tecnologici;
- efficienza dei presidi antincendio;
- partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti;

collaborazione con i Vigili del Fuoco.